

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda - Presidente -  
Dott. ABETE Luigi - Consigliere -  
Dott. VELLA Paola - Consigliere -  
Dott. CROLLA Cosmo - rel. Consigliere -  
Dott. FIDANZIA Andrea - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sul ricorso nr xxxx/2020 proposto da:

**SOCIETA' COOPERATIVA**, domiciliata ex lege in Roma Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. omissis;

- ricorrente -

contro

Fallimento (Omissis) Srl in liquidazione;

- intimato -

avverso il decreto nr. xxx/2020 pronunciato in data 24/1/2020 dal Tribunale di Civitavecchia;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2023 dal cons. Dott. Cosmo Crolla.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Il Tribunale di Civitavecchia, con decreto del 15/1/2020, ha respinto l'opposizione L.Fall., ex art. 98 proposta da (Omissis) società Cooperativa Sociale per ottenere l'ammissione allo stato passivo del Fallimento della (Omissis) Srl in liquidazione del credito chirografario di Euro 19.764,73, vantato a titolo di corrispettivo per l'espletamento di servizi di scarico container, facchinaggio ed altre operazioni accessorie ad esse collegate in favore di (Omissis) Srl in bonis.

1.1 Il tribunale ha rilevato che la documentazione prodotta dall'opponente (fatture ed estratto notarile dei libri contabili) era inidonea a provare il credito e che la prova orale dedotta era inammissibile in ragione della mancata indicazione dei testi da escutere. Ha quindi ritenuto che, per effetto della decisione di rigetto, ricorressero i presupposti per l'applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

2 (Omissis). ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, sulla base di tre motivi. Il Fallimento non ha svolto difese.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con il **PRIMO MOTIVO** la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per avere il tribunale erroneamente ritenuto che la norma sul "raddoppio del contributo unificato" si applichi anche al procedimento di opposizione allo stato passivo.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

2 Il motivo è fondato, in quanto l'opposizione allo stato passivo del fallimento, pur avendo natura impugnatoria, non è un giudizio di appello, ma introduce a tutti gli effetti un giudizio di primo grado avente ad oggetto il riesame a cognizione piena della decisione adottata sulla base di una cognizione sommaria in sede di verifica (cfr. Cass. 24489/2016, 1342/2016 e 24972/2013). Non si pone, pertanto, rispetto ad essa, l'esigenza di scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose, che costituisce la ratio dell'introduzione della sanzione del pagamento del doppio contributo (cfr. Cass. 23281/2017, 13636/2015).

3 Con il **SECONDO MOTIVO** la ricorrente denuncia violazione degli art. 115 c.p.c., artt. 2729 e 2697 c.c., per aver il tribunale violato il principio di non contestazione, in quanto i fatti costitutivi del diritto di credito fatto valere erano stati ammessi, in sede di verifica, dal curatore, il quale non si era neppure costituito nel giudizio di opposizione.

3.1 Il motivo è inammissibile posto, per un verso, che non risulta che in sede di opposizione la ricorrente abbia espressamente lamentato la violazione da parte del G.D. del principio di non contestazione (questione sulla quale il tribunale non ha pronunciato) e, per l'altro, che tale principio non poteva trovare applicazione nell'ambito del giudizio L.Fall., ex artt. 98/99, nel quale il curatore è rimasto contumace.

4 Con il terzo motivo, che prospetta "vizio di motivazione-omessa ammissione di prova testimoniale o altra prova-vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia", la ricorrente lamenta la mancata ammissione della prova testimoniale, che mirava a dimostrare l'*an debeatur* ed era quindi inerente a circostanze decisive ai fini dell'ammissione del credito allo stato passivo.

4.1 Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la *ratio decidendi* che sorregge il capo del decreto con esso impugnato: il tribunale ha infatti ritenuto inammissibile la prova orale per la mancata indicazione, prescritta dall'art. 244 c.p.c., dei testi da escutere.

5 All'accoglimento del primo motivo consegue la cassazione del decreto impugnato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito dichiarando non dovuto il "raddoppio di contributo".

6 Le spese del giudizio vanno poste a carico del Fallimento nei limiti del minimo valore entro il quale è risultato soccombente.

#### P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara inammissibili il secondo e il terzo motivo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non dovuto il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso in opposizione, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-*quater*.

Condanna il Fallimento (Omissis) in liquidazione al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 520 di cui Euro 200 per esborsi oltre Iva, Cap e rimborso forfettario del 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2023